

**IL GIUDICE SPORTIVO**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

=== *omissis* ===

nel procedimento rif. trasmissione prot 47/2015 del 6.5.2015.

\*\*\*

A seguito di relazione del Presidente di Giuria, sig.ra Laura Berruto, relativamente ai fatti accaduti in data 29 Marzo 2015, in occasione della premiazione della Finale Junior di Coppa Italia di Cervia, riguardanti l'amazzone juniores ===*omissis*===, questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dalla predetta tesserata, visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 15.5.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una comunicazione da parte della sig.na ===*omissis*===, inoltrata in data 11.5.2015 per il tramite della segreteria federale.

Dalla relazione del Presidente di Giuria emerge che la atleta in questione, classificatasi al III° posto nella finale Junior di Coppa Italia, non si sarebbe presentata alla premiazione delle ore 16.15, risultando così assente ingiustificata. Successivamente il presidente di Giuria la avrebbe incontrata in campo prova e alla sua richiesta di spiegazioni la ===*omissis*===, sarebbe stata poco convincente e si sarebbe

riferita al fatto che non si sentiva bene, salvo poi alle ore 17.00 richiedere la autorizzazione al ritiro del premio in denaro da lei vinto.

Nello scritto inviato a questo Giudice la *===omissis===*, si scusa del comportamento tenuto, addebitandolo a dolori lancinanti sopravvenuti già durante la competizione.

\*\*\*

Ritiene questo Giudice che il comportamento tenuto dall'atleta abbia integrato la violazione del Codice di Comportamento Sportivo Coni artt 1 e 2 , il dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente, così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise in quanto, come evidenziato dal Presidente di Giuria, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, né preventiva comunicazione alla Presidenza, alla cerimonia di premiazione, costituisce comportamento anti regolamentare che merita essere stigmatizzato allorquando lo spirito sportivo dovrebbe sempre prevalere rispetto ad altri interessi, pur meritevoli di attenzione. D'altro canto l'atleta a parte scusarsi tardivamente, menziona dolori lancinanti che, in effetti, non trovano alcun riscontro obiettivo, tantomeno durante il colloquio avuto proprio con la Berruto nell'immediatezza dei fatti.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo irroga alla sig.na *===omissis===*, la sanzione della censura di cui all'art. 6 lettera b) del vigente Regolamento di Giustizia,

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 15 Maggio 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò